

Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI NEI SETTORI PRODUTTIVI

Art. 53

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 54

(Riassegnazione di sovvenzioni non erogate ai sensi dell'articolo 164 della legge regionale 8/1995)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al "Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno" di Trieste, per sovvenire alle esigenze finanziarie del completamento della sua liquidazione, una sovvenzione di lire 980 milioni, già stanziata e non erogata a titolo di contributi e per la predetta liquidazione negli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Per l'utilizzazione della sovvenzione di cui al comma 1 trova applicazione il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37.

3. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa su presentazione di apposita domanda da parte del liquidatore alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge. L'erogazione è disposta in deroga all'articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

Art. 55

*(Contributi straordinari agli Enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge
879/1986)(1)(2)(3)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli Enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII ed VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva, su proposta dell'Assessore alla programmazione di concerto con l'Assessore alle autonomie locali, i criteri per stabilire gli interventi da finanziare ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati.

3. Per l'acquisizione delle intese coi Ministri competenti possono essere promosse conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 23 della legge regionale 29/1992. Per la realizzazione delle iniziative possono essere altresì promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988.

4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni della legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono abrogati l'articolo 56 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 e l'articolo 16 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

Note:

1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 58, L. R. 12/2006

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 42, L. R. 1/2007